

Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino

(articolo modificato da ultimo dall'articolo 52 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14 - la modifica é evidenziata con il colore rosso e grassetto)

Art. 6

Misure per contribuire al rilancio del settore edilizio

1. Per contribuire al rilancio del settore edilizio, nei comuni indicati nel comma 2 è consentito per gli anni **2012-2015** il cambio diretto di destinazione d'uso dei volumi non residenziali esistenti, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, quinto periodo, della legge urbanistica provinciale ⁽¹⁾, fino al limite massimo del 50 per cento del volume, nel rispetto delle altre previsioni del piano regolatore generale.

2. Il comma 1 si applica ai comuni individuati dalla deliberazione ⁽²⁾ prevista dall'articolo 57, comma 3, della legge urbanistica provinciale nei quali non è vigente - alla data di entrata in vigore di questa legge - la specifica disciplina del piano regolatore generale disposta ai sensi dell'articolo 57, comma 3, quinto periodo.

3. E' fatta salva la disciplina stabilita dal piano regolatore generale in maniera diversa dai commi 1 e 2 dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

¹ - l'articolo 57 della legge urbanistica riguarda la "Disciplina degli alloggi destinati a residenza"

² - deliberazione della giunta provinciale 30 dicembre 2005, n. 3015 (b.u. 10 gennaio 2006, n. 2) e s.m..